

XIV legislatura

A.S. n. 3186

“Semplificazione e
riassetto normativo per
l'anno 2005”

Le novelle

Testi a fronte

novembre 2004

n. 651

XIV legislatura

A.S. n. 3186

“Semplificazione e
riassetto normativo per
l'anno 2005”

Le novelle

Testi a fronte

novembre 2004

n. 651

a cura di: Michela Mercuri

Avvertenza

L'A.S. 3186, recante '*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*', consta di 15 articoli, 6 dei quali (artt. 1, 7, 8, 9, 10 e 13) redatti secondo la tecnica della novella. Poiché tali articoli sono volti a modificare disposizioni contenute in diversi atti normativi, per agevolare la lettura delle modifiche proposte è stato predisposto il presente testo a fronte.

Per ogni articolo (o comma) dell'A.S. 3186 sono posti in raffronto: nella colonna di sinistra, il testo delle norme vigenti; in quella di destra, il testo delle stesse come modificato dalle 'novelle' proposte.

Le modifiche e le soppressioni sono evidenziate, secondo i consueti criteri dei testi a fronte, in **neretto**.

L'indice è riferito ai singoli articoli, commi - e talora lettere - dell'A.S. 3186; per ciascuno di essi è indicata la disposizione di legge che esso modifica, sopprime o introduce *ex novo*. Gli articoli aggiuntivi proposti e quelli di cui si propone la soppressione sono indicati in **neretto**.

Sempre al fine di agevolare la comprensione della portata del provvedimento, sono state predisposte tre tabelle finali in cui si riportano le norme di legge che l'articolo 15 dell'A.S. 3186 è volto ad abrogare.

INDICE

Le novelle

Articolo 1

L. 15 marzo 1997, 59 art. 20 Pag. 1

Articolo 7, lettera b)

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 53 (*Motoveicoli*) " 11

Articolo 7, lettera b)

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 54 (*Autoveicoli*) " 14

Articolo 7, lettera a)

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 119 (*Requisiti fisici per il conseguimento della patente di guida*) " 17

Articolo 8, comma 1, lettera a)

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 art. 26 (*Consiglio di amministrazione*) " 22

Articolo 8, comma 1, lettera b)

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 art. 35 (*Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie*) " 25

Articolo 8, comma 1, lettera c)

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 art. 51 (*Consulenti legali, sanitari e tecnici*) " 26

Articolo 8, comma 1, lettera d)

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 art. 74 (*Fondi per delegazioni*) " 27

Articolo 8, comma 1, lettera e)

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 art. 83 (*Automezzi*) " 29

Articolo 8, comma 1, lettera f)

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 art. 95 (*Formazione e qualificazione professionale*) " 30

Articolo 8, comma 1, lettera g)

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 art. 177 (*Residenze di servizio*) " 32

Articolo 8, comma 3

L. 31 ottobre 2003, n. 332 art. 3 (*Deleghe di competenza*) " 33

Articolo 9, comma 1, lettera a)

D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 art. 1 (*Principi generali del controllo interno*) " 34

Articolo 9, comma 1, lettera b)

D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 art. 4 (*Controllo di gestione*) " 38

Articolo 9, comma 1, lettera c)		
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 art. 6 (<i>La valutazione e il controllo strategico</i>)	Pag.	40
Articolo 9, comma 1, lettera d)		
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 art. 7 (<i>Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>).....	"	43
Articolo 9, comma 1, lettera e)		
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 art. 8 (<i>Direttiva annuale del Ministro</i>)	"	45
Articolo 9, comma 2		
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 art. 7 (<i>Autonomia organizzativa</i>) ..	"	47
Articolo 10, lettera a)		
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 art. 128	"	50
Articolo 10, lettera b)		
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 art. 138	"	52
Articolo 13		
L. 29 luglio 2003, n. 229 art. 20-bis (<i>Decreti legislativi correttivi e integrativi</i>)	"	54

Le abrogazioni

Articolo 15		
L. 11 agosto 2003, n. 218 art. 7 (<i>Documento fiscale</i>).....	"	55
L. 29 gennaio 1992, n. 112	"	57
R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454 art. 3	"	58

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 1

(Modifica all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Legge 15 marzo 1997, n. 59	
<i>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa</i>	
Articolo 20	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.</p>	<i>Identico</i>
<p>2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive</p>	<i>Identico</i>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.</p> <p>3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;</p> <p>b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;</p> <p>c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;</p> <p>d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla</p>	<p><i>Identico</i></p>
--	------------------------

Disegno di legge n. 3186
‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’

difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>direttamente rivolte:</p> <ol style="list-style-type: none">1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità; <p><i>h)</i> promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;</p> <p><i>i)</i> per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni</p>	
--	--

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;</p> <p>l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;</p> <p>m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;</p> <p>n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:</p> <p>a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identica</i></p>
---	---

Disegno di legge n. 3186
 ‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’

<p>numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;</p>	
<p>b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.</p>	<p>f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e</p>

Disegno di legge n. 3186
‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’

<p>5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove</p>	<p>della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa.</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
---	---

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.</p>	
<p>7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.</p>	<i>Identico</i>
<p>8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:</p> <p>a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;</p> <p>b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;</p> <p>c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento</p>	<i>Identico</i>

Disegno di legge n. 3186
‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’

<p>giuridico nazionale o comunitario;</p> <p>d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;</p> <p>e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;</p> <p>f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;</p> <p>g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.</p> <p>9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto</p>	<p><i>Identico</i></p>
---	------------------------

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>normativo.</p> <p>10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.</p> <p>11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
---	--

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 7
(Disposizioni in materia di trasporti)
lettera b)

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 <i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 53 (Motoveicoli)	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:	<i>Identico</i>
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;	<i>Identica</i>
b) motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;	<i>Identica</i>
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;	<i>Identica</i>
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;	<i>Identica</i>
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun	<i>Identica</i>

Disegno di legge n. 3186
 ‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’

<p>mototrattore;</p> <p>f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;</p> <p>g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;</p> <p>h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.</p> <p>2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).</p> <p>3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso</p>	<p>f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti di speciali attrezzature relative a tale scopo;</p> <p>g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;</p> <p style="text-align: center;"><i>Identica</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
--	---

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

speciale.	
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.	<i>Identico</i>
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.	<i>Identico</i>
6. I motoveicoli di cui alle lettere <i>d</i>), <i>e</i>), <i>f</i>) e <i>g</i>) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.	<i>Identico</i>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 7
(Disposizioni in materia di trasporti)
lettera b)

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 <i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 54 (Autoveicoli)	
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:	<i>Identico</i>
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;	<i>Identica</i>
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;	<i>Identica</i>
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;	<i>Identica</i>
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;	<i>Identica</i>
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;	<i>Identica</i>
f) autoveicoli per trasporti specifici:	f) autoveicoli per trasporti specifici:

Disegno di legge n. 3186
‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’

<p>veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;</p> <p>g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;</p> <p>h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;</p> <p>i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;</p> <p>l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei</p>	<p>veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti di speciali attrezzature relative a tale scopo;</p> <p>g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;</p> <p style="text-align: center;"><i>Identica</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identica</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identica</i></p>
--	---

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;</p>	
<p>m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;</p>	<i>Identica</i>
<p>n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.</p>	<i>Identica</i>
<p>2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.</p>	<i>Identico</i>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 7
(Disposizioni in materia di trasporti)
lettera a)

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 <i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 119 (<i>Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida</i>)	
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.	<i>Identico</i>
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.	<i>Identico</i>

Disegno di legge n. 3186
‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’

<p>2-<i>bis</i>. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.</p>	<i>Identico</i>
<p>3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:</p> <p><i>a</i>) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;</p> <p><i>b</i>) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;</p>	<i>Identico</i>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;</p> <p>d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;</p> <p><i>d-bis</i>) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.</p> <p>5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.</p> <p>6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida</p>	<p>5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa.</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
--	--

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.</p>	
<p>7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera <i>a</i>), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.</p>	<i>Identico</i>
<p>8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:</p>	<i>Identico</i>
<p><i>a</i>) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;</p>	
<p><i>b</i>) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;</p>	
<p><i>c</i>) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera <i>a</i>) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e</p>	

Disegno di legge n. 3186
‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’

<p>reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;</p> <p>d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.</p> <p>9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.</p> <p>10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
--	---

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 8

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

Comma 1, lettera a)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 <i>Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri</i>	
Articolo 26 <i>(Consiglio di amministrazione)</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Il Consiglio di amministrazione è composto:	<i>Identico</i>
a) del Ministro;	<i>Identica</i>
b) del Segretario generale;	<i>Identica</i>
c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;	Soppressa
d) dei direttori generali;	<i>Identica</i>
e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;	<i>Identica</i>
e-bis) dei capi servizio;	<i>Identica</i>
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico;	<i>Identica</i>
f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio, con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.	<i>Identica</i>
Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:	<i>Identico</i>
a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 98;	<i>Identica</i>

Disegno di legge n. 3186
 ‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’

<p>b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>c) esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per assicurare la continuità dell'azione di formazione e di specializzazione del personale;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attività svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione, dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso.</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento,</p>	<p><i>Identico</i></p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale.</p> <p>Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di Legazione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
--	------------------------

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 8

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

Comma 1, lettera b)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 <i>Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri</i>	
Articolo 35 <i>(Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie)</i>	
<p>Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio.</p> <p>Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.</p> <p>In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.</p>	<p>Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio.</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 8

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

Comma 1, lettera c)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 <i>Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri</i>	
Articolo 51 <i>(Consulenti legali, sanitari e tecnici)</i>	
<p>Per l'espletamento della propria attività le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo.</p> <p>Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed è regolato, anche per quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali. Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo il Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche la remunerazione.</p>	<p>Per l'espletamento della propria attività le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo, nonché dei consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale.</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 8

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

Comma 1, lettera d)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 <i>Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri</i>	
Articolo 74 <i>(Fondi per delegazioni)</i>	
<p>Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale può essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza.</p> <p>Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento. Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere.</p>	<p>Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale può essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi.</p> <p>Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali. Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere. Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei</p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>Il capo della delegazione di cui ai commi precedenti amministra i fondi somministratigli ed è tenuto alla presentazione del rendiconto, secondo le norme amministrativo-contabili vigenti, al termine dei lavori della delegazione e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi.</p>	<p>funzionari delegati.</p> <p>Soppresso</p>
--	--

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 8

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

Comma 1, lettera e)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 <i>Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri</i>	
Articolo 83 (Automezzi)	
Ai capi delle rappresentanze diplomatiche è assegnata una autovettura di rappresentanza. Una autovettura è altresì assegnata ai consoli generali di I classe.	<i>Identico</i>
Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria, in relazione alle esigenze di servizio, è inoltre assegnata almeno una autovettura od autoveicolo di servizio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.	<i>Identico</i>
Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, nonché per gli automezzi di servizio di cui al comma precedente quelle di carburanti e lubrificanti.	Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle di locazione finanziaria , di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, nonché per gli automezzi di servizio di cui al comma precedente quelle di carburanti e lubrificanti.
I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni del luogo.	<i>Identico</i>
La guida degli automezzi è affidata a personale qualificato di ruolo o a contratto.	<i>Identico</i>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 8

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

Comma 1, lettera f)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 <i>Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri</i>	
Articolo 95 <i>(Formazione e qualificazione professionale)</i>	
<p>L'Amministrazione degli affari esteri adotta ogni iniziativa atta a conseguire il più elevato livello di formazione e qualificazione professionale del personale di ciascuna carriera, in particolare mediante corsi di carattere generale o specifico e mediante una appropriata rotazione del personale stesso in differenti posti e funzioni al Ministero e all'estero.</p> <p>Oltre ai corsi specificamente indicati nel presente decreto, il Ministro, in relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione, può indire o incaricare l'istituto diplomatico di organizzare altri corsi ed anche disporre la partecipazione del personale a corsi tenuti da altre Amministrazioni, istituti o enti, in Italia o all'estero.</p> <p>I corsi possono essere differenziati totalmente o parzialmente per il personale specializzato e per quello destinato a conseguire specializzazioni o qualificazioni.</p> <p>La partecipazione ai corsi è obbligatoria; essa è valutata ai fini delle promozioni nei limiti e con le modalità previsti dal presente decreto o dal regolamento.</p>	Soppresso

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>Durante il periodo dei corsi il personale presta servizio negli uffici solo se ciò sia compatibile con le esigenze dei corsi stessi, secondo quanto disposto dal presente decreto e secondo quanto specificamente determinato dal Ministro.</p> <p>Le spese per i corsi suddetti e quelle necessarie, per la partecipazione del personale sono a carico dell'Amministrazione.</p> <p>Il regolamento, ove occorra, indica i criteri direttivi cui debbono essere informati i corsi e stabilisce le materie di insegnamento fondamentali e quelle complementari, le esercitazioni pratiche e le modalità per l'accertamento del profitto, anche eventualmente mediante prove finali.</p>	
--	--

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 8

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

Comma 1, lettera g)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 <i>Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri</i>	
Articolo 177 <i>(Residenze di servizio)</i>	
<p>I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per sé, per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.</p> <p>Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscono di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennità personale.</p> <p>I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p>Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie, presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscono di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennità personale.</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 8

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

Comma 3

<p>Legge 31 ottobre 2003, n. 332 <i>Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998</i></p>	
<p>Articolo 3 <i>(Deleghe di competenza)</i></p>	
<p>1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera <i>a</i>), il Ministero delle attività produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 1.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attività inerenti all'esecuzione del Protocollo.</p>	<p>2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attività inerenti all'esecuzione del Protocollo.</p>

Disegno di legge n. 3186
 ‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’

Articolo 9

(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

Comma 1, lettera a)

<p>Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 <i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i></p>	
<p>Articolo 1 <i>Principi generali del controllo interno</i></p>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:</p> <p>a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);</p> <p>b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);</p> <p>c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);</p> <p>d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identica</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identica</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identica</i></p> <p>d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti nelle direttive annuali</p>

Disegno di legge n. 3186
 ‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’

<p>strategico).</p> <p>2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":</p> <p>a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;</p> <p>b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti</p>	<p>per l’azione amministrativa e la gestione, in attuazione degli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di ciascun Ministro (valutazione e controllo strategico).</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p>a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29, avendo riguardo allo stato di attuazione del programma di Governo. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;</p> <p style="text-align: center;"><i>Identica</i></p>
--	---

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;	
c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;	<i>Identica</i>
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;	<i>Identica</i>
e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.	<i>Identica</i>
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.	<i>Identico</i>
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.	<i>Identico</i>
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione	<i>Identico</i>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.</p> <p>6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</p>	<p>Gli addetti alle strutture che effettuano la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, che li comunicano al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione riferiscono sui risultati dell'attività svolta ai responsabili delle unità organizzative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</p> <p>6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e sentito il Consiglio dei ministri, sono annualmente individuate le modalità operative di raccordo fra il programma di Governo, la programmazione amministrativa e la programmazione economico-finanziaria di bilancio.</p>
--	--

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 9

(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

Comma 1, lettera b)

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 <i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 4 <i>Controllo di gestione</i>	
1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce: a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative; e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed	<i>Identico</i>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>economicità;</p> <p>g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.</p> <p>2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.</p> <p>3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.</p>	<p>2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione, avvalendosi anche del sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
--	--

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 9

(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

Comma 1, lettera c)

<p>Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 <i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i></p>	
<p>Articolo 6 <i>La valutazione e il controllo strategico</i></p>	
<p>1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.</p>	<p>1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico, in coerenza con gli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di ciascun Ministro. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.</p>
<p>2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle</p>	<p>2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle</p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.</p> <p>3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale</p>	<p>risultanze delle analisi effettuate. Riferiscono, altresì, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, per il tramite dei rispettivi organi di vertice dell'amministrazione. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.</p> <p>3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi presentano almeno semestralmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale</p>
---	---

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

dei controlli interni nell'amministrazione.	dei controlli interni nell'amministrazione.
--	--

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 9

(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

Comma 1, lettera d)

<p style="text-align: center;">Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 <i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri</i></p>	
<p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.</p> <p>2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e</p>	<p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nel sistema pubblico di connettività, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, i dati e le informazioni relative al programma di Governo, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità desunti dalle note preliminari agli stati di previsione della spesa, di cui all'articolo 2, comma 4-quater, della legge 5 agosto 1978, n. 468.</p> <p>2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa,</p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.</p> <p>3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.</p>	<p>gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
---	---

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 9

(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

Comma 1, lettera e)

<p style="text-align: center;">Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 <i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Direttiva annuale del Ministro</i></p>	
<p>1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.</p>	<p>1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza al programma di Governo ed agli eventuali indirizzi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito dell'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.</p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
--	------------------------

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 9

(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

Comma 2

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303 <i>Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 7 <i>Autonomia organizzativa</i>	
1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.	<i>Identico</i>
2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.	<i>Identico</i>
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.	<i>Identico</i>
4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite	<i>Identico</i>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.</p>	
<p>5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.</p> <p>8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.</p>	<p>6-bis. I meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta sono determinati autonomamente dalla Presidenza con decreto adottato ai sensi del comma 6, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
--	---

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 10

(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)
lettera a)

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>	
Articolo 128	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.</p> <p>Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.</p> <p>Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.</p> <p>Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.</p> <p>L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta</p>	<p>I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.</p> <p>Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.</p> <p><i>Identico</i></p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

pubblica.	
-----------	--

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 10

(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)
lettera b)

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>	
Articolo 138	
<p>Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:</p> <p>1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;</p> <p>2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;</p> <p>3° sapere leggere e scrivere;</p> <p>4° non avere riportato condanna per delitto;</p> <p>5° essere persona di ottima condotta politica e morale;</p> <p>6° essere munito della carta di identità;</p> <p>7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.</p> <p>La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione</p>	<p>La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.</p> <p><i>Identico</i></p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.</p>	
---	--

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 13
(Modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229)

<p>Legge 29 luglio 2003, n. 229 <i>Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001</i></p>	
<p>Articolo 20-bis <i>Decreti legislativi correttivi e integrativi</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Modifiche proposte</p>
	<p>1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.</p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 15
(Abrogazioni)
Comma 1

Legge 11 agosto 2003, n. 218 <i>Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente</i>	
Articolo 7 Documento fiscale	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.</p> <p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale di cui al comma 1.</p> <p>3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell'autobus in occasione del servizio per il quale è compilato e</p>	<p>Soppresso</p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

<p>deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.</p> <p>4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.</p> <p>5. L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.</p>	
--	--

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 15
(Abrogazioni)
Comma 2

Legge 29 gennaio 1992, n. 112 <i>Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli</i>	
Articolo unico	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. I rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai requisiti di idoneità alla circolazione stradale ai sensi delle disposizioni vigenti e acquistati entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 20 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti a sanatoria mediante ammissione a visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.</p> <p>2. Per ottenere l'ammissione a visita e prova di cui al comma 1, i possessori dei rimorchi di cui al medesimo comma devono presentare una domanda cui deve essere allegata o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante le caratteristiche tecniche, costruttive e di idoneità alla circolazione stradale dei rimorchi o la dichiarazione rilasciata all'atto della vendita da parte della ditta costruttrice indicante le medesime caratteristiche.</p>	<p>Soppresso</p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

Articolo 15
(Abrogazioni)
Comma 3

Regio Decreto 26 ottobre 1933, n. 1454 <i>Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>I capi degli uffici amministrativi e di ragioneria, centrali e periferici, ed i capi degli uffici speciali di revisione, ai quali è demandata ai termini dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, debbono compilare per ciascuno dei semestri giugno-novembre e dicembre-maggio, una situazione dalla quale risulti, distintamente per i singoli esercizi, il movimento dei rendiconti indicando:</p> <p>a) l'importo dei rendiconti giacenti presso l'ufficio al principio del semestre e di quelli per i quali erano in corso, alla stessa data, rilievi da sistemare;</p> <p>b) l'importo dei rendiconti pervenuti nel semestre;</p> <p>c) l'importo dei rendiconti trasmessi nel semestre alla ragioneria centrale (per gli uffici amministrativi e per gli uffici di revisione) od alla Corte dei conti (per le ragionerie);</p> <p>d) l'importo dei rendiconti giacenti</p>	<p>Soppresso</p>

Disegno di legge n. 3186
'Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005'

al termine del semestre distintamente per quelli ricevuti e riconosciuti regolari, per quelli che hanno formato oggetto di rilievo e per quelli rimasti da rivedere.

Le situazione degli uffici amministrativi e di revisione vengono rimesse, non oltre il 15 dicembre per il semestre giugno-novembre e non oltre il 15 giugno per il semestre dicembre-maggio, alla ragioneria centrale, la quale le fa pervenire insieme alle situazioni da essa compilate, alla Corte dei conti rispettivamente entro i mesi di dicembre e di giugno di ciascun anno.

Entro questi ultimi termini la ragioneria centrale del ministero degli affari esteri compila e trasmette alla Corte dei conti la situazione delle contabilità dei regi agenti all'estero, indicando le contabilità in corso di revisione all'inizio del semestre, comprese quelle che hanno formato oggetto di rilievi, il movimento verificatosi e la rimanenza risultante alla fine del semestre medesimo.